

Repubblica Italiana

Tribunale di Bologna

In Nome del Popolo Italiano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 10059/2022 tra le parti:

PARTE ATTRICE

Parte_1 (C.F.: *P.IVA_1*)

in persona della o del legale rappresentante pro-tempore

- Difesa: Avv.ta IANNI PASQUALINA;
- Domicilio: GALLERIA MARCONI 2 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta Pasqualina Ianni

PARTE CONVENUTA

Controparte_1 (C.F.: *P.IVA_2*)

in persona della o del legale rappresentante pro-tempore

- Difesa: Avv.ta ZANOLI DARIA
- Domicilio: VIALE AZARI 64 28922 VERBANIA presso lo studio dell'Avv.ta Daria Zanoli

Decisa a Bologna il 04/02/2026 sulle seguenti conclusioni:

Parte Attrice:

“nel merito, in via principale accogliere la presente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e respingendo per quanto di ragione le domande proposte ex adverso per tutti i motivi illustrati in atti; respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte da CP_1, ora in liquidazione giudiziale, nei confronti di Pt_1 opponente in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto, anche in ragione dell’eccezione di inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c. e di compensazione formulate in atti; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato, anche solo parzialmente, il fondamento delle domande proposte da CP_1, ora in liquidazione giudiziale, revocare il decreto ingiuntivo opposto determinando l’esatto ammontare del corrispettivo spettante all’opposta sulla base di DDT

sottoscritti dall'opponente e tenuto conto dell'anticipata risoluzione del contratto; in ogni caso, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso proposte, dichiarare compensato il relativo credito, in misura totale o, in subordine, parziale con i crediti azionati da Pt_1 nel presente giudizio.

Parte Convenuta:

“nel merito: rigettare l'opposizione spiegata da Parte_2 e respingere tutte le domande formulate nei confronti della Controparte_2 [...] , siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2905/2022; - nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 42.079,39 in favore della Controparte_2 , o di quella maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

Controparte_3 si oppone al decreto ingiuntivo n. 2905/2022 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare euro 42.079,39 a [...] Controparte_2 a titolo di corrispettivo per la fornitura di tubi in acciaio inox e carbonio e staffe zincate di cui all'ordine n. 2101930 del 21/7/21.

L'opponente eccepisce:

- 1) che non è provato il titolo della pretesa di controparte, dato che i DDT allegati da CP_1 non sono sottoscritti e si riferiscono a materiali dovuti in forza di un diverso contratto tra le parti (contratto di subappalto 19 luglio 2021);
- 2) l'inadempimento di CP_1 al contratto di subappalto da cui le è derivato un danno.

Pertanto, Controparte_3 chiede la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la compensazione tra il credito vantato dall'opposta e il controcredito risarcitorio risultante dall'inadempimento del contratto di subappalto.

Controparte_2 , a sostegno della propria pretesa, allega:

- 1) di aver concluso in data 21/7/21 con Pt_1 un contratto di fornitura di tubi in acciaio e staffe zincate;

- 2) di aver consegnato la merce come da DDT allegati;
- 3) l'inadempimento di Pt_1, che non ha pagato la parte di prezzo corrispondente alla fattura n. 47/2022.

Eccepisce che le questioni inerenti all'esecuzione del subappalto non possono essere esaminate in questa sede in forza della clausola compromissoria ex art. 23.1 del relativo contratto.

Pertanto, Controparte_2 chiede il rigetto dell'opposizione.

2.

Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.

3.

L'opposizione è fondata in parte.

3.1

Le parti hanno concluso in data 19/07/21 un contratto di subappalto in forza del quale Pt_1 affidava a CP_1 l'esecuzione dei lavori di "piping e montaggi elettromeccanici" e "la fornitura dei materiali accessori e di minuteria, l'impiego di mezzi d'opera, delle macchine ed attrezzature di cantiere, del personale tecnico ed operario" nell'ambito dei lavori di potenziamento del depuratore di Herambiente, committente di Pt_1.

In seguito, in data 21/7/21, le stesse parti hanno concluso un contratto di fornitura di cui all'ordine n. 2101930, con cui CP_1 si è obbligata a fornire a Pt_1 600 tubi in acciaio (di tre tipologie diverse) e 400 staffe zincate verso il corrispettivo di 150.500,00 euro.

Premesso che il titolo portato a sostegno della richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo è l'ordine n. 2101930, CP_1 chiede 42.079,39 € a titolo di corrispettivo per la fornitura delle merci previste in tale ordine.

Il Tribunale osserva:

- 1) Pt_1 non contesta la consegna del materiale di cui ai DDT (da lei stessa sottoscritti) nn. SR21003488/28.09.21 (di cui rimane da saldare la somma di euro 4.172,00, avendo Pt_1 già pagato la fattura n. 83/2021 di euro 86.400,00) e 402102607/20.10.21 (euro 17.990,00).

- 2) rispetto a tali DDT, **Pt_1** contesta la loro riconducibilità al titolo fatto valere da **CP_1** nel presente giudizio (a pag. 2 della comparsa conclusionale si legge: “Né vale sostenere che *“risulta accettata e non pagata merce per un importo di € 22.162,00 oltre IVA, calcolato come segue: 3598 KG a 5€/Kg [17.990] e 596 Kg a 7€/kg [€4.172]”* atteso che, come più volte ribadito, i DDT richiamati da controparte non si riferiscono al titolo dedotto in contratto (ordine di fornitura) ma semmai al contratto di subappalto”).
- 3) tuttavia, da una parte, i materiali descritti nei DDT citati corrispondono a quelli elencati all'interno del contratto di fornitura (in uno si parla di “tubi saldati” accompagnati dalla descrizione a penna “acciaio” e “inox”, nell'altro di “tubi SS carb.” e nell'ordine n. 2101930 sono compresi sia tubi in acciaio inox che tubi in carbonio), dall'altra, gli stessi non coincidono invece con il materiale elencato all'art. 6 all. 1 del contratto di subappalto, dove si parla di bulloneria, staffaggio etc. (peraltro, l'allegato n.2 riporta fa riferimento alla tubisteria ma solo in termini di “installazione” e in caso di varianti rispetto ai lavori originariamente previsti nel contratto);
- 4) quindi, posto che: il titolo della pretesa è incontestato (ordine afferente al contratto di fornitura); che si è formato, alla luce dei punti che precedono, il convincimento in ordine alla corrispondenza tra i menzionati DDT e l'ordine documentato; che in relazione a questi DDT la consegna deve ritenersi provata; che parte opponente non ha provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi; la pretesa di parte opposta è senz'altro fondata nella misura di euro 22.162,00 oltre IVA.

Con riferimento alla restante parte della pretesa di **CP_1**, il Tribunale osserva che, a fronte dell'eccezione di inadempimento dell'obbligo di consegna, parte opposta era onerata della relativa prova, che non è stata fornita, in quanto i DDT contestati da parte opponente non riportano la sottoscrizione di quest'ultima.

Anche a superare questo ostacolo, questi DDT riportano in descrizione dei materiali diversi da quelli elencati all'interno dell'ordine n. 2101930 (“curve a saldare”, “righe”, “flange” etc. al posto di tubi in acciaio e staffe zincate), quindi la richiesta del corrispettivo non può essere giustificata dal titolo allegato da **CP_1** nel presente giudizio.

La stessa **CP_1** pone in luce in più punti delle sue difese che i rapporti di subappalto e di fornitura erano distinti e, dunque, la *causa petendi* della sua richiesta di pagamento non può che essere circoscritta all'ordine n. 2101930, a nulla rilevando che, in ipotesi, vi siano state altre consegne in base a diversi titoli (con riferimento alle istanze istruttorie che vertono sui DDT contestati, si richiama inoltre quanto osservato nell'ordinanza 1 agosto 2023).

Pur se l'opponente ha genericamente riconosciuto che, all'atto del necessitato sgombero del cantiere, era presente materiale di cui alla fornitura, l'onere di provare che si trattasse di materiale diverso e ulteriore rispetto a quello per cui è stato già riconosciuto il diritto alla remunerazione gravava su **CP_1** e non è stato assolto.

3.2

Pt_1 eccepisce (senza reiterare in sede di riassunzione la domanda di risarcimento del danno) l'inadempimento di *CP_1* al contratto di subappalto.

Parte opposta ha tempestivamente eccepito (sia in comparsa di costituzione che in sede di riassunzione) l'esistenza di una clausola compromissoria con cui le parti hanno stabilito di demandare tutte le questioni relative al rapporto di subappalto alla competenza degli arbitri, convenendo invece per le controversie relative al contratto di fornitura la competenza del Tribunale di Bologna.

Anche ammesso che i due rapporti siano funzionalmente collegati tra di loro, l'eccezione di inadempimento sollevata da *Pt_1* non può essere esaminata nel presente giudizio perché l'esame della fondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente richiederebbe di entrare in una materia che le parti hanno inteso devolvere alla competenza del collegio arbitrale.

4.

Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2905/2022 del Tribunale di Bologna;
- 2) condanna *Controparte_3* a pagare a [...] *Controparte_2* euro 22.162,00 più IVA oltre interessi come da ricorso per ingiunzione;
- 3) condanna *Controparte_3* a rifondere a [...] *Controparte_2* le spese di lite, liquidate in euro 5.145,50 (di cui 145,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.

Bologna, 04/02/2026

Il giudice
Paolo Siracusano